

LA DIRETTRICE  
DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI  
Dott.ssa Anna TORNONI



## CITTA' DI TORINO

### **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO E VENDITA OCCASIONALE DI OGGETTI USATI**

#### **SOMMARIO**

##### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione
- Articolo 3 - Organizzazione delle attività

##### **TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO**

- Articolo 4 - Individuazione delle aree cittadine e attribuzione degli spazi
- Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione
- Articolo 6 - Modalità di esercizio dell'attività
- Articolo 7 - Progetti speciali
- Articolo 8 - Orari
- Articolo 9 - Oneri a carico degli operatori

##### **TITOLO III - VIGILANZA E SANZIONI**

- Articolo 10 - Obblighi e divieti
- Articolo 11 - Vigilanza
- Articolo 12 - Sanzioni

##### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

---

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'attività che si svolge sul territorio cittadino da parte di operatori non professionali che ha ad oggetto lo scambio o la vendita di oggetti ed effetti usati, arredi ed elettrodomestici propri o donati da terzi in seguito ad operazioni

di sgombero o pulizia di locali, abitazioni, cantine, eccetera o rinvenuti dopo essere stati abbandonati.

## **Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione**

1. Possono partecipare all'attività di vendita e scambio non professionale di cui all'articolo 1, i soggetti provvisti di documento di riconoscimento idoneo all'identificazione del titolare ai sensi dell'art.35 D.P.R. 445/2000, che non svolgano e non abbiano svolto negli ultimi sei mesi, attività di imprenditore commerciale per la vendita al dettaglio o all'ingrosso. Tale esclusione è prevista anche qualora la qualifica di imprenditore commerciale sia posseduta da coniugi, uniti civilmente o conviventi, parenti e affini di primo grado.

2. I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione devono presentare apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., corredata da documento di riconoscimento idoneo all'identificazione del titolare, in corso di validità, attestante:

- a. di non essere iscritto, né il dichiarante sopra indicato né i suoi parenti e affini indicati all'articolo 1, attualmente e nei sei mesi antecedenti, in nessuno dei registri obbligatori per gli imprenditori commerciali professionali, presso nessuna Camera di Commercio del territorio italiano;
- b. di esercitare l'attività senza alcuna organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e pertanto che non sussistano contemporaneamente i requisiti di personalità, abitudine, professionalità;
- c. la provenienza della merce oggetto di scambio o vendita.

3. Le dichiarazioni di cui al comma precedente, devono essere redatte su apposito modello predisposto dagli uffici comunali e riconfermate ogni anno. La mancata riconferma e/o la mancata comunicazione di eventuali variazioni degli elementi di cui all'art.2 commi 1 e 2, comporta la perdita del diritto di partecipazione fino alla presentazione di nuova conforme dichiarazione.

4. Le dichiarazioni sono sottoposte ai controlli e verifiche previsti dalla normativa vigente. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Ferme restanti le responsabilità penali, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto alla partecipazione

## **Articolo 3 – Organizzazione delle attività**

1. La Città, per l'organizzazione e gestione delle attività di cui al presente regolamento, può avvalersi di concessionari individuati tra soggetti terzi presenti sul territorio, che svolgano attività inerenti la valorizzazione dei rapporti sociali, relative a:

- educazione ambientale;
- recupero e riuso degli oggetti;
- separazione dei rifiuti;
- promozione di percorsi di contrasto alla povertà e alla marginalità sociale.

Tali concessionari individuati con specifico bando pubblico, devono fornire adeguate garanzie in materia di sicurezza, di controllo dell'attività svolte nell'ambito della manifestazione e degli espositori, nonché garantire la pulizia dell'area circostante.

2. Al concessionario può essere richiesto dalla Città un corrispettivo per l'affidamento dell'attività di organizzazione e gestione, a copertura dell'eventuale canone di occupazione suolo pubblico ovvero di eventuali canoni patrimoniali. Nel caso di impedimento e/o impossibilità allo svolgimento della manifestazione o per altre cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, la Città si riserva la facoltà di applicare un canone ridotto o eventualmente l'esenzione dello stesso.

## **TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO**

### **Articolo 4 - Individuazione delle aree cittadine e attribuzione degli spazi**

1. Le aree cittadine destinate alle attività di cui al presente regolamento, sono individuate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento a seguito di approfondite verifiche territoriali previo confronto con la Circoscrizione ospitante.

2. L'attribuzione degli spazi, detti moduli, avviene a cura del concessionario, sulla base delle indicazioni della Città, in misura non inferiore ai 4 metri quadri e non superiore ai 10 metri quadri. Il numero dei moduli attribuibili a ciascun operatore è variabile in relazione a esigenze particolari degli espositori e della tipologia dell'area assegnata ma tale da garantire comunque la massima partecipazione a ciascuna giornata di attività.

### **Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione**

1. Gli operatori, per partecipare alle attività, devono presentare un'apposita istanza al concessionario in cui è dichiarato il possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 2.

2. I nominativi degli aventi diritto sono annotati in appositi registri degli iscritti e dei partecipanti, redatti dal concessionario con l'indicazione dei dati personali, la data di presentazione della dichiarazione, le eventuali violazioni riportate e le presenze effettuate. Copia

di tale registri con i relativi aggiornamenti, è consegnata all'ufficio competente secondo le modalità indicate dall'amministrazione.

3. Gli operatori in possesso dei requisiti sono iscritti nell'apposito registro di cui al comma 2 e, agli stessi, è rilasciato un tesserino munito di fotografia da esibirsi durante le attività di libero scambio. Eventuali altri operatori ammessi in deroga ai sensi dell'art.5 comma 4 saranno provvisti di tesserino di riconoscimento temporaneo.

4. Gli operatori aventi diritto a partecipare alle attività, devono effettuare la prenotazione presso il concessionario entro le 24 ore antecedenti l'inizio della attività stessa. E' ammessa deroga al termine di cui sopra qualora, nell'imminenza dell'inizio delle attività e in presenza di moduli disponibili, l'accompagnatore autorizzi la partecipazione di soggetti in possesso dei requisiti e previa attestazione della dichiarazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

5. Per ogni giornata, l'elenco completo dei partecipanti dovrà essere inoltrato, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, dal concessionario all'ufficio competente entro tre giorni dallo svolgimento dell'attività.

#### **Articolo 6 - Modalità di esercizio dell'attività**

1. Gli operatori ammessi a partecipare alle attività non possono scambiare e/o vendere occasionalmente merce nuova o non usata, preziosi, batterie di veicoli a motore, compressori, medicinali, veicoli o parti di veicoli, cosmetici, generi alimentari, bevande, oggetti da punta o da taglio, elettrotensili con motore trifase o con potenza di targa espressa in Watt superiore a 800, pneumatici per veicoli a motore e per rimorchi. Con deliberazioni della Giunta Comunale possono essere variate le categorie merceologiche non ammesse.

2. Agli operatori di cui all'articolo 5 comma 4, sono attribuiti gli spazi, per ciascuna giornata di attività, secondo il seguente ordine di preferenza:

- 1° data di prenotazione;
- 2° maggior numero di richieste di partecipazione non accolte per indisponibilità di moduli;
- 3° minor numero di presenze;
- 4° data di presentazione della dichiarazione di cui all'art.2 comma 2;
- 5° residenza nel Comune di Torino e Area Metropolitana.

3. E' posta a carico del concessionario la responsabilità della vigilanza sulla non occupazione degli stalli rimasti liberi dopo le attribuzioni dei moduli di cui al precedente comma.

#### **Articolo 7 – Progetti speciali**

1. Al fine di promuovere l'attività di libero scambio e l'economia circolare di cui al presente regolamento quale una delle azioni che concorrono a realizzare una strategia trasversale cittadina di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale, la Giunta Comunale, approva progetti speciali che garantiscano significative dinamiche partecipative. Tali progetti sono volti al potenziamento delle attività di accompagnamento sociale, anche favorendo la presenza di organizzazioni no profit, a garanzia della mixité e del rafforzamento del capitale relazionale dei partecipanti, nell'ambito di un'area individuata ai sensi dell'art.4.

2. Considerato il valore inclusivo dei progetti di cui al comma precedente, la Città può prevedere agevolazioni nella determinazione degli oneri a carico degli operatori e delle organizzazioni no profit eventualmente coinvolte nell'attività di libero scambio; di conseguenza, può stabilire sgravi fiscali e abbattimento di corrispettivi e canoni a favore del concessionario.

3. La Città favorisce e sostiene, anche economicamente, il coinvolgimento delle reti solidali mediante percorsi di progettazione partecipata.

#### **Articolo 8 – Orari**

1. L'ora di inizio delle attività di allestimento delle strutture per la vendita o lo scambio di cose usate da parte degli operatori non professionali è concordata con la Città, in relazione alla tipologia dell'area individuata e al periodo stagionale.

2. Le strutture e le merci non possono essere rimosse prima delle ore 13,30 e in ogni caso entro le ore 17,00 "fatte salve cause di forza maggiore o problemi climatici".

#### **Articolo 9 - Oneri a carico degli operatori**

1. Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione sono tenuti a corrispondere un contributo a copertura dei costi di gestione, della tassa giornaliera per la raccolta dei rifiuti e degli eventuali costi relativi al canone di occupazione suolo pubblico o a canoni patrimoniali e ad eventuali costi aggiuntivi per la pulizia dell'area.

2. Al termine delle attività il concessionario deve garantire la pulizia dell'area, la raccolta e il conferimento dei rifiuti.

### **TITOLO III - VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Articolo 10 – Obblighi e divieti**

1. Gli operatori non possono sostare ne occupare la perimetrale dell'area destinata alle attività e le strade di accesso alla stessa, prima allo svolgimento della manifestazione, nei limiti di orario e distanze stabiliti dalla Città in relazione alla tipologia dell'area individuata.
2. Gli operatori ammessi alle attività non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito e devono garantire la presenza continuativa. Devono tenere bene esposti l'attestazione di occupazione dell'area e il tesserino identificativo necessario per la partecipazione. L'attestazione di occupazione dell'area ed il tesserino identificativo non sono cedibili a terzi.
3. Gli operatori ammessi alle attività devono rispettare tutti gli obblighi previsti da leggi e regolamenti comunali con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di polizia urbana ed ambientali.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di Polizia Urbana n° 221, è fatto divieto di abbandonare, dopo la chiusura delle attività, le merci risultate invendute.

#### **Articolo 11 – Vigilanza**

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento ed alle altre disposizioni di leggi e regolamenti, è svolto dagli organi di controllo istituzionalmente preposti.
2. I compiti di vigilanza e controllo sono posti a carico del concessionario di cui all'articolo 3 che dovrà segnalare agli organi istituzionali preposti ogni violazione del presente regolamento in costanza dello svolgimento delle attività, per garantire l'ordine pubblico e al termine delle attività per consentire agli uffici della Città l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### **Articolo 12 – Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.
2. Qualora i partecipanti pongano in vendita oggetti non usati o comunque non ammessi, saranno sanzionati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, con la confisca amministrativa della merce ai sensi dell'articolo 20 della Legge 689/1981.
3. Gli espositori che non corrispondano il pagamento di quanto dovuto all'articolo 9 o che violino le disposizioni di cui all'articolo 10, oltre alle sanzioni pecuniarie previste al comma 1,

sono sanzionati la prima volta, con la sospensione dalla partecipazione alle attività per tre edizioni. Nel caso di reiterazione del comportamento illecito il trasgressore non sarà più ammesso a partecipare alle attività.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Sono fatti salvi tuttavia, i rapporti contrattuali sorti nella vigenza del precedente regolamento. Le clausole regolanti le modalità di esecuzione in contrasto con il nuovo Regolamento dovranno uniformarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Per poter partecipare alle manifestazioni di vendita occasionale e scambio di cose usate, successive alla data di adozione del regolamento stesso, gli operatori devono aggiornare le dichiarazioni previste all'articolo 2.

